



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ufficio di gabinetto

segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

Ufficio coordinamento legislativo

ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

rags.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

c.a. dott. Stefano Mangogna

stefano.mangogna@mef.gov.it

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@mase.gov.it

Ufficio Legislativo

ufficiolegislativo.segreteria@mase.gov.it

Dipartimento sviluppo sostenibile

DISS@mase.gov.it

Direzione generale economia circolare

ECB-UDG@mase.gov.it

**Commissario straordinario per la bonifica delle
discariche abusive**

c.a. Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri

Giuseppe Vadalà

segreteria.bonifiche@governo.it

commissario.bonifiche@governo.it

**Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione
europea**

rpue.infrazioni@esteri.it

**Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche
di coesione**

Ufficio di Gabinetto

Ufficio legislativo

SEDE

**Oggetto: Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 TFUE - Sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 relativa alle discariche illegali (Causa C-196/13).
Notifica di ingiunzione di pagamento della diciannovesima penalità semestrale.**

Si trasmette, per i seguiti di competenza, la nota della Commissione europea, Direzione generale ambiente, Ares (2026) D/494 del 16 gennaio 2026 e relativi allegati, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il diciannovesimo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2023 al 2 giugno 2024).

Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione europea sono giunti alla conclusione che in questo periodo sono state messe in regola n. 4 discariche e, di conseguenza, la **diciannovesima penalità semestrale** è stata quantificata in **euro 1.000.000 (un milione di euro)**.

Tale somma dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, **entro 45 giorni** di calendario **a decorrere dal 16 gennaio 2026** (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora, oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Stefano Verrecchia



Allegati alla presente: n.3



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 16.1.2026
SG-Greffe(2026) D/ 494

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: Notifica – Richiesta di pagamento di una penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, Commissione/Italy, avente a oggetto la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05 – Diciannovesimo semestre successivo alla sentenza

Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
La Direttrice
Processo decisionale e collegialità

All. : Ares(2026)408455– 15.1.2026

IT



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE

Il Vice Direttore generale

Bruxelles
ENV.E.2/LR/Ares(2025)

S.E. Vincenzo CELESTE
Ambasciatore e Rappresentante
permanente

Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Marteau, 7 -15
B - 1000 Bruxelles

Causa C-196/13

Oggetto: Notifica – Richiesta di pagamento di una penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, *Commissione/Italy*, avente a oggetto la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05 – Diciannovesimo semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

desidero comunicarLe che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, *Commissione/Italy* avente a oggetto la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-135/05, è dovuta una penalità di mora per il diciannovesimo semestre decorrente dal 3 dicembre 2023 al 2 giugno 2024.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111
Ufficio: BRE2 10/371 – Tel. linea diretta +32 229-94073

Eric.Mamer@ec.europa.eu

quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Fintanto che la Commissione europea non riceve elementi sufficienti che dimostrano che l'Italia ha posto rimedio alla situazione, l'infrazione accertata dalla Corte persiste.

Nella sua lettera del 5 dicembre 2024 ⁽¹⁾ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il diciottesimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3 giugno 2023 al 2 dicembre 2023) fosse pari a EUR 2 000 000, dovuti per le 8 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazione inviata il 14 giugno 2024, e chiarimenti inviati il 20 settembre 2024 ⁽²⁾, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 4 delle suddette 8 discariche per il diciannovesimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2023 al 2 giugno 2024). Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione hanno inviato il 30 giugno 2025 una richiesta di chiarimenti in merito alle suddette 4 discariche. Le Autorità italiane hanno inviato nuovi documenti il 28 luglio 2025, il 29 ottobre 2025, il 3 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2025.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato l'insieme delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che le suddette 4 discariche, di cui solo una contiene rifiuti pericolosi, sono state messe in regola.

Di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il diciannovesimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2023 al 2 giugno 2024) ammonta a EUR 1 000 000.

L'allegato 2 della presente lettera contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

⁽¹⁾ SG-Greffe(2024)-D/15739

⁽²⁾ La nota del 20 settembre 2024 inviata nell'ambito del diciottesimo semestre conteneva delle informazioni aggiuntive sulle discariche di Bianchi Colisimi (Calabria) e di Trevi nel Lazio Carpineto (Lazio), che sono state presentate dalle Autorità italiane per il diciannovesimo semestre. Tali discariche sono quindi analizzate da parte dei servizi della Commissione nell'ambito del presente semestre.

Pertanto, La prego di trasmettere la presente lettera al Governo italiano, con richiesta di pagamento della penalità dell'importo di un milione di euro (**EUR 1 000 000**) a titolo di penalità corrispondente al diciannovesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2023 al 2 giugno 2024) sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato.

Il termine di pagamento della penalità è fissato a 45 giorni di calendario dalla data di ricevimento della presente lettera.

Desidero inoltre richiamare la Sua attenzione sul fatto che, ove il termine non fosse rispettato, le conseguenze sarebbero le seguenti:

- (1) in primo luogo, scaduto il termine di 45 giorni di calendario dalla data di ricevimento della presente lettera si applicheranno interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, conformemente all'articolo 99, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ⁽³⁾ ("regolamento finanziario");
- (2) in secondo luogo, il contabile della Commissione può avviare la procedura di recupero degli importi ancora dovuti mediante compensazione, maggiorati degli interessi moratori al tasso di cui sopra, conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del regolamento finanziario.

Al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le scariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e accompagnate dal sommario menzionato all'allegato 3 in modo da consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente. Inoltre, l'allegato 3 contiene considerazioni generali relative agli elementi dei quali i servizi della Commissione hanno bisogno per condurre la loro analisi e confermare la conformità delle scariche proposte.

Infine, vorrei ricordare che il 3 dicembre 2024, i servizi della Commissione hanno ricevuto le informazioni relative ai progressi compiuti durante il ventesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza. Se le Autorità italiane intendono inviare ulteriori informazioni a tale proposito, prego il Suo Governo di informare al più presto i servizi della Commissione, in modo da poterne tener conto ai fini della liquidazione della penalità relativa a detto semestre.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 2024/2509, 26.9.2024).

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Firmato elettronicamente

Patrick CHILD

Allegati:

- 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 14 giugno 2024, il 20 settembre 2024, il 28 luglio 2025, il 29 ottobre 2025, il 3 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2025 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il diciannovesimo semestre (3 dicembre 2023 – 2 giugno 2024) successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077).
- 2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del diciannovesimo semestre (3 dicembre 2023 – 2 giugno 2024) successivo alla sentenza.
- 3) Elenco degli elementi necessari per la valutazione delle discariche irregolari.

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 14 giugno 2024, il 20 settembre 2024, il 28 luglio 2025 e il 29 ottobre 2025 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il diciannovesimo semestre (3 dicembre 2023 – 2 giugno 2024) successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/689, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006¹) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006³), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente. Cionondimeno resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti ad assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

l'ambiente. Inoltre, devono essere presentati risultati del monitoraggio delle sostanze rilevanti che si riferiscano ad un periodo sufficientemente lungo e rappresentativo (comprendente, ad esempio, periodi piovosi) da provare che è esclusa qualsiasi contaminazione da parte dei rifiuti oggetto di misure di contenimento.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, **la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).**

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il diciannovesimo semestre (dal 3 dicembre 2023 al 2 giugno 2023) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0005512 (DEP-0005512) pervenuta a questi servizi il 14 giugno 2024 e relativi allegati;
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0008399 (DPE-0008399) pervenuta a questi servizi il 20 settembre 2024 e relativi allegati per le discariche di Colosimi Bianchi (Calabria) e Trevi nel Lazio Carpineto (Lazio).
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0006971 (DPE-0006971) pervenuta a questi servizi il 28 luglio 2025 e relativi allegati.
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0010376 (DPE-0010376) pervenuta a questi servizi il 29 ottobre 2025 e relativi allegati.
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0011740 (DPE-0011740) pervenuta a questi servizi il 3 dicembre 2025 e relativi allegati.
- nota del Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale (N. 10/1-249) pervenuta a questi servizi il 16 dicembre 2025 e relativi allegati.

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 4 discariche, sulle 8 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate.

2. Le 4 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

In merito alle 4 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

- 1) Per quanto riguarda la **discarica di Ascoli SGL Carbon (Marche)**, la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 1408 del 30 maggio 2024 e i relativi allegati, risposta del 28 luglio 2025 e i relativi allegati, risposta del 29 ottobre 2025 e i relativi allegati, risposta del 3 dicembre 2025 e i relativi allegati, risposta del 16 dicembre 2025 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica di rifiuti pericolosi (presenza di sacchi di pece e vari scarti di produzione come grafite e carbone, cisterne di gasolio e oli pesanti) situata sulla sponda destra idraulica del fiume Tronto e utilizzata nell'ambito di un stabilimento attivo fino al 2008.

Nel maggio 2015, a seguito dell'analisi di rischio sito specifica, le autorità italiane hanno attestato la non contaminazione delle acque di falda e hanno richiesto ai servizi della Commissione di considerare l'espunzione della discarica dalla procedura di infrazione. Con la decisione SG-Greffe (2015) D/7772 del 13 luglio 2015, la Commissione europea ha respinto tale richiesta, considerando, in particolare, che le autorità italiane non avevano fornito informazioni sul livello di contaminazione delle altre matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque superficiali) né sul completamento del procedimento di bonifica.

Dalle informazioni inviate dalle autorità italiane nell'ambito del presente semestre, risulta che i risultati delle indagini ambientali condotte nel 2007 sul sito hanno accertato il superamento dei limiti legali per diversi parametri di **idrocarburi policiclici aromatici nel suolo superficiale e profondo** (idrocarburi pesanti C>12, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenzo(a,h)antracene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,l)pirene, dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,h)pirene, PCB). Le acque sotterranee e superficiali risultavano non contaminate.

I risultati delle indagini ambientali supplementari condotte nel 2021 hanno evidenziato gli stessi superamenti nel suolo superficiale, con una tendenza alla diminuzione all'aumentare della profondità. Non disponendo di informazioni sulla corrispondenza tra i luoghi di analisi nel 2007 e nel 2021, i servizi della Commissione non hanno potuto determinare se la contaminazione sia diminuita e abbia raggiunto una soglia critica.

Le autorità italiane hanno fornito un documento intitolato “*Valutazioni preliminari sulla mobilità degli idrocarburi policiclici aromatici presenti nell’area ex-vasca di prima pioggia*” redatto dal Prof. Renato Baciocchi dell’Università Tor Vergata di Roma nel quale si ipotizza la bassa mobilità degli idrocarburi policiclici aromatici nel suolo verso la falda. Tale relazione concludeva che, in presenza di un capping, l’idrocarburo policiclico aromatico più mobile, ovvero il benzo(a)pirene, si sarebbe attestato al di sopra dei limiti legali nel fiume Tronto solo dopo 710 anni, mentre gli altri idrocarburi policiclici aromatici solo dopo 2900 anni.

Nel mese di agosto 2022, la Conferenza dei servizi ha approvato il progetto di messa in sicurezza della discarica. Tale progetto escludeva la rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati a causa della non sostenibilità economica della rimozione (circa 20.000 metri quadrati) e della non sostenibilità ambientale associata a qualsiasi attività che comportasse lo spostamento, il trattamento e il trasferimento dei materiali antropici. Escludeva inoltre l’impermeabilizzazione del fondo, ritenuta inutile data l’impermeabilità naturale del suolo. Il progetto prevedeva invece la realizzazione di un capping, completato da un sistema di raccolta delle acque di ruscellamento e delle eventuali acque di infiltrazione che, attraversando lo spessore dello strato vegetale di copertura, possono raggiungere lo strato impermeabile. Era inoltre previsto un diaframma perimetrale in plastica per proteggere le pareti del corpo rifiuti. Infine, era previsto un monitoraggio delle acque della durata massima di cinque anni. Per quanto riguarda l’area più vicina al fiume Tronto (al di fuori del perimetro che definisce l’area in infrazione comunitaria), è stato previsto un progetto di bonifica con opere di mitigazione del rischio basato su un intervento anti-erosivo e di rinaturalizzazione con specie erbacee perenni a radicazione profonda (i cosiddetti “prati armati”), da realizzarsi mediante semina a spaglio o con mezzi meccanici. Tali “prati armati” dovrebbero fungere da barriera naturale biologica, in grado di interrompere i percorsi di contaminazione attivi (contatto dermico e ingestione e inalazione di polveri).

Il 28 luglio 2025, i servizi della Commissione hanno ricevuto un certificato sullo stato delle lavorazioni datato 9 luglio 2025, nel quale il responsabile unico del progetto e il direttore dei lavori hanno evidenziato che le opere erano praticamente concluse, fatta eccezione per alcune piccole lavorazioni di sistemazione paesaggistica del sito, quali l’installazione di un sistema di videosorveglianza, la realizzazione di strade carrabili e di viali pedonali. Il 3 dicembre 2025, i servizi della Commissione hanno ricevuto una nota dell’ARPA Marche che spiega che lo scopo della messa in sicurezza permanente era quello di isolare le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e non quello di ridurre o eliminare la contaminazione nelle matrici ambientali coinvolte. Ha quindi considerato che un monitoraggio del suolo non era necessario. Il 16 dicembre 2025, le autorità italiane hanno certificato che il monitoraggio delle acque sotterranee e superficiale e i livelli piezometrici sarebbe stato garantito per dieci anni.

Poiché le Autorità italiane hanno dato l’assicurazione che a tutt’oggi non sono più depositati rifiuti, che i lavori di messa in sicurezza permanente, validati dall’ARPA, sono stati ultimati, che

i rifiuti non vengono rimossi ma sono completamente isolati, e che è previsto un monitoraggio a lungo termine della matrice acque, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Dunque la penalità non è dovuta per questo sito.

- 2) Per quanto riguarda la **discarica di Bianchi, Colosimi (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 1410 del 31 maggio 2024 e i relativi allegati, risposta del 20 settembre 2024 e i relativi allegati, risposta del 28 luglio 2025 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica che fu regolarmente autorizzata per il deposito di rifiuti solidi urbani e speciali. La discarica è stata usata ufficialmente dal 1987 al 1995. Nel 2013 è stato adottato un piano di caratterizzazione, seguito da un'analisi di rischio nel 2016 dalla quale è emersa una **contaminazione del suolo (benzene, piombo) e delle acque superficiali (manganese).**

La conferenza dei servizi riunita il 15 febbraio 2018 ha approvato il progetto preliminare di bonifica o di messa in sicurezza permanente, il quale prevedeva la rimozione della sorgente primaria di contaminazione (il corpo rifiuti) o l'isolamento permanente del corpo di discarica nell'ottica di isolare i rifiuti dall'ambiente esterno e minimizzare le infiltrazioni d'acqua attraverso il corpo dei rifiuti.

Nel 2021, una seconda campagna di indagini ha dimostrato la scomparsa della contaminazione da benzene, e il fatto che la contaminazione da manganese e piombo sarebbe da attribuire ad un valore di fondo naturale ("background level" o "concentrazione di fondo"). La profondità delle acque sotterranee è stata stimata tra i 50 e i 70 metri sottoterra. Inoltre, la lisciviazione derivante da un "test di cessione" eseguito su un campionamento di rifiuti non ha rivelato valori superiori a quelli determinati dalla norma nazionale. Su quella base, è stato finalizzato il progetto finale di messa in sicurezza permanente che prevedeva la realizzazione di una copertura evapotraspirativa ETC (fitocapping) accoppiata ad opere di regimazione e drenaggio delle acque di scorrimento superficiale. Il progetto ha ricevuto il parere favorevole dell'autorità ambientale (ARPA), sotto prescrizioni.

Nel dicembre 2022, le autorità italiane hanno richiesto ai servizi della Commissione di considerare l'espunzione della discarica dalla procedura di infrazione. Con la decisione SG-Greffe (2023) D/18254 del 21 novembre 2023, la Commissione europea ha respinto tale richiesta, considerando che i lavori previsti nel progetto finale non avevano avuto inizio e l'ARPA Calabria aveva dato parere favorevole alla bonifica/messa in sicurezza della discarica a condizione che questi lavori fossero eseguiti.

Nell'ambito del presente semestre, le autorità italiane hanno spiegato che l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il 29 ottobre 2024, e hanno fornito un certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 17 gennaio 2025.

Poiché le Autorità italiane hanno dato l'assicurazione che a tutt'oggi non sono più depositati rifiuti, che le contaminazioni del suolo da piombo e delle acque superficiali da manganese devono essere attribuite ad un valore di fondo naturale e che i lavori di bonifica sono stati ultimati, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Dunque la penalità non è dovuta per questo sito.

- 3) Per quanto riguarda la **discarica di Carpineto, Trevi nel Lazio (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 1411 del 31 maggio 2024 e i relativi allegati, risposta del 20 settembre 2024 e i relativi allegati, risposta del 28 luglio 2025 e i relativi allegati, risposta del 29 ottobre 2025 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica autorizzata per rifiuti solidi urbani, usata dal 1997 al 1998. Nel 2008, è stato adottato un piano di caratterizzazione, aggiornato successivamente nel 2017, nel 2020 e nel 2021. Le analisi effettuate nel 2021 hanno evidenziato superamenti per i parametri **arsenico, cobalto, piombo, cadmio, selenio, e vanadio sia nel suolo superficiale che profondo**, e un superamento per il parametro **idrocarburi nel suolo superficiale**. L'analisi di rischio ha considerato questi rischi accettabili, sebbene, secondo il parere dell'ARPA Lazio, l'analisi non fosse stata effettuata sui parametri metallici, ma solo sugli idrocarburi.

Tra il 2012 e il 2015, la discarica ha beneficiato di misure di sicurezza/emergenza (livellamento delle pendenze, formazione di canalette di raccolta acque, posa di terreno di ricoprimento al di sopra di una geomembrana in HDPE accoppiata a geotessile non tessuto, realizzazione di un sistema di raccolta percolato).

Nel dicembre 2022, le autorità italiane hanno richiesto ai servizi della Commissione di considerare l'espunzione della discarica dalla procedura di infrazione. Con la decisione SG-Greffe (2023) D/18254 del 21 novembre 2023, la Commissione europea ha respinto tale richiesta, considerando che la documentazione presentata dalle autorità italiane dimostrava che il capping era in gran parte distrutto e il corpo dei rifiuti mostrava segni di instabilità. La Commissione ha considerato che le autorità italiane avrebbero dovuto fornire un certificato datato di fine lavori che dimostri che era stato predisposto un sistema di capping e di drenaggio per impedire l'infiltrazione delle acque e la diffusione dell'inquinamento e, poiché i rifiuti venivano lasciati sul posto, era auspicabile un piano di monitoraggio per eliminare ogni dubbio sull'inquinamento. Infine, la Commissione considerava opportuno fornire spiegazioni per i grafici inviati a sostegno della giustificazione geologica della presenza dei parametri metallici.

Nell'ambito del presente semestre, le autorità italiane hanno spiegato di avere deciso di realizzare un phytocapping con effetto di evapotraspirazione e un sistema di drenaggio per le acque superficiale. Esse hanno fornito un certificato di fine lavori datato 21 luglio 2025. Le autorità italiane hanno inoltre fornito un parere dell'ARPA Lazio (Prot. 69685) che conferma la

giustificazione geologica della presenza dei parametri metallici che sono stati ritrovati anche in prossimità di altre discariche vicine.

Poiché le Autorità italiane hanno dato l'assicurazione che a tutt'oggi non sono più depositati rifiuti, che le contaminazioni riscontrate nelle acque superficiali e nel suolo devono essere attribuite ad un valore di fondo naturale, che la contaminazione da idrocarburi è stata considerata come accettabile, e che i lavori di bonifica sono stati ultimati, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Dunque la penalità non è dovuta per questo sito.

- 4) Per quanto riguarda la **discarica di Vallone Maltempo, Vasto (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (Determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 1409 del 30 maggio 2024 e i relativi allegati, risposta del 28 luglio 2025 e i relativi allegati, risposta del 29 ottobre 2025 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica autorizzata per rifiuti solidi urbani usata dal 1969 al 1994, e localizzata a monte del torrente Vallone Maltempo e accanto a un canile municipale.

Il sito è stato sottoposto a caratterizzazione ambientale. Tra il 2008 e il 2015, sono state riscontrate delle contaminazioni, in particolare di **idrocarburi pesanti e leggeri** nel suolo superficiale, di **nitrati, idrocarburi totali e manganese** nelle acque superficiale, e di **ferro, nichel, manganese, boro e solfati** nelle acque sotterranee, con contaminazioni puntuali ma non ripetute nel tempo dei parametri Idrocarburi Totali, Benzene, Etilbenzene, Toluene, para-Xilene, Xileni, Clorometano e 1,2-Dibromoetano e nitrati.

Nel 2016, a seguito di una progettazione preliminare del 2013, sono stati avviati con urgenza i lavori di bonifica, ma poi interrotti a causa della necessità di redigere una perizia tecnica e integrativa.

Nuove indagini condotte nel maggio 2024 hanno dimostrato la scomparsa della contaminazione del suolo e delle acque superficiali e la persistenza della contaminazione delle acque sotterranee da ferro, nichel, manganese, boro e solfati. Tutti questi elementi sono stati attribuiti a un valore naturale di fondo, in quanto erano già stati rilevati a monte del sito e/o nella zona opposta alla discarica. È stata inoltre rilevata una contaminazione all'**arsenico** in due punti localizzati ai piedi del pendio della discarica, al livello del torrente Vallone Maltempo (S2 2022 e S03 2022).

Nel 2024 è stato adottato un nuovo progetto di messa in sicurezza permanente che prevedeva di lasciare i rifiuti sul posto, ma di isolare il corpo dei rifiuti con un capping e una cintura periferica attorno ai rifiuti, e di realizzare un sistema di drenaggio delle acque piovane e l'intubazione del torrente Vallone Maltempo per impedire l'erosione praticata dal vallone stesso sul versante che

ospita la discarica. Il progetto escludeva l'impermeabilizzazione del fondo, ritenuta inutile data la naturale impermeabilità del suolo. Il progetto è stato approvato dall'ARPA Abruzzo. È stato previsto un monitoraggio quinquennale, in particolare per le acque superficiali e sotterranee. Le analisi effettuate nell'ottobre 2024 hanno dimostrato l'assenza di contaminazione da arsenico nei punti S03 2024, S03 BIS 2024, S04 2024 e S04 BIS 2024, che sono i punti più vicini a S2 2022 e S03 2022 (questi punti non sono più accessibili perché ricadono all'interno della cinturazione perimetrale).

Le autorità italiane hanno fornito un aggiornamento sugli interventi realizzati al 20 ottobre 2025, attestando il completamento dell'intubazione del torrente Vallone Maltempo, la rimozione dei rifiuti lungo il fiume e i preparativi per la regolazione delle acque piovane mediante la realizzazione di canalette a cielo aperto per la raccolta delle acque di scorrimento superficiale provenienti dal sito e il loro scarico nel Vallone Maltempo. Hanno spiegato che restava essenzialmente da attivare il nuovo canile per poter procedere al trasferimento operativo del vecchio canile comunale, e da effettuare le lavorazioni di sistemazione fluviale a valle dell'arco del torrente Vallone Maltempo con opere di protezione contro l'erosione delle sponde.

Poiché le Autorità italiane hanno dato l'assicurazione che a tutt'oggi non sono più depositati rifiuti, che le contaminazioni riscontrate nel suolo e nelle acque devono essere attribuite ad un valore di fondo naturale, che la contaminazione delle acque sotterranee da arsenico non sembra più essere presente nell'area interessata e che, in ogni caso, è previsto un piano quinquennale di monitoraggio delle acque e del suolo, e che i lavori di bonifica sono stati ultimati, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Dunque la penalità non è dovuta per questo sito. Le Autorità italiane devono comunque inviare il certificato finale di completamento dei lavori non appena disponibile.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il diciannovesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2023 – 2 giugno 2024)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette

detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi⁴) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe (2015) D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13 luglio 2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 - EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9 febbraio 2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, ma non le altre 28, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 39 800 000 - (EUR 800 000 + EUR 5 600 000)) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15 settembre 2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, ma non le altre 16, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 33 400 000 - (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000)) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18 aprile 2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, ma non le altre 30, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica

⁴ Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a $(\text{EUR } 27\,800\,000 - (\text{EUR } 400\,000 + \text{EUR } 6\,000\,000)) = \text{EUR } 21\,400\,000$.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4 settembre 2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, ma non le altre 23, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a $(\text{EUR } 21\,400\,000 - (\text{EUR } 800\,000 + \text{EUR } 4\,600\,000)) = \text{EUR } 16\,000\,000$.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9 marzo 2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a $(\text{EUR } 16\,000\,000 - \text{EUR } 1\,800\,000) = \text{EUR } 14\,200\,000$.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/19279, inviata alle Autorità italiane il 19 ottobre 2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 13 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 13 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza era pari a $(\text{EUR } 14\,200\,000 - \text{EUR } 2\,600\,000) = \text{EUR } 11\,600\,000$.

Nella lettera SG-Greffe (2019) D/5909, inviata alle Autorità italiane l'11 aprile 2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla sentenza era pari a $(\text{EUR } 11\,600\,000 - \text{EUR } 1\,400\,000) = \text{EUR } 10\,200\,000$.

Nella lettera SG-Greffe (2019) D/16790, inviata alle Autorità italiane il 19 novembre 2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 3 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 3 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla sentenza era pari a $(\text{EUR } 10\,200\,000 - \text{EUR } 600\,000) = \text{EUR } 9\,600\,000$.

Nella lettera SG-Greffe (2020) D/5578, inviata alle Autorità italiane l'11 giugno 2020, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 5 discariche, relativamente alle

quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 2 dicembre 2019 e il 5 marzo 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali 5 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il decimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 9 600 000 - EUR 1 000 000) = EUR 8 600 000.

Nella lettera inviata alle Autorità italiane l'11 febbraio 2021⁵, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 15 giugno 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'undicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 8 600 000 - EUR 1 400 000) = EUR 7 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2021) D-15962, inviata alle Autorità italiane il 14 ottobre 2021, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 2 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 dicembre 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il dodicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 7 200 000 - EUR 400 000) = EUR 6 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2022) D/2915, inviata alle Autorità italiane il 10 febbraio 2022, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 2 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché una discarica conteneva rifiuti pericolosi, ma non l'altra, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il tredicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 6 800 000 - (EUR 400 000 + EUR 200 000)) = EUR 6 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2022) D/10825 inviata alle Autorità italiane il 10 giugno 2022, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 6 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 3 dicembre 2021 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quattordicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 6 200 000 - EUR 1 200 000) = EUR 5 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2023) D/3625 inviata alle Autorità italiane il 3 marzo 2023, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 5 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 7 giugno 2022 avevano dimostrato

⁵ Ares (2021)1292992

l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quindicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 5 000 000 - EUR 1 000 000) = EUR 4 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2023) D/18254 inviata alle Autorità italiane il 20 novembre 2023, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 2 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 7 dicembre 2022 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sedicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 4 000 000 - EUR 400 000) = EUR 3 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2024) D/8810 inviata alle Autorità italiane il 25 giugno 2024, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 5 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 2 giugno 2023 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il diciassettesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 3 600 000 - EUR 1 000 000) = EUR 2 600 000.

Da ultimo, nella lettera SG-Greffe (2024) D/15739 inviata alle Autorità italiane il 5 dicembre 2024, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 3 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 5 dicembre 2023 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il diciottesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 2 600 000 - EUR 600 000) = EUR 2 000 000.

Mediante comunicazioni ricevute dai servizi della Commissione il 14 giugno 2024, e chiarimenti ricevuti il 20 settembre 2024, il 28 luglio 2025 e il 29 ottobre 2025, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità era dovuta per altre quattro discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola. Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre $(8 - 4) = 4$ discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per quelle 4 discariche.

Per quanto riguarda le 4 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 2 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le 4 discariche seguenti:

1. **Ascoli SGL Carbon (Marche)**
2. **Bianchi, Colisimi (Calabria)**
3. **Carpineto, Trevi nel Lazio (Lazio)**
4. **Vallone Maltempo, Vasto (Abruzzo)**

Pertanto, dall'importo di EUR 2 000 000 (la penalità pagata per il diciottesimo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il diciannovesimo semestre successivo alla sentenza) occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x 3 discariche contenenti rifiuti non pericolosi + EUR 400 000 x 1 discarica contenente rifiuti pericolosi) = EUR 1 000 000.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il diciannovesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2023 al 2 giugno 2024) ammonta a (EUR 2 000 000 - EUR 1 000 000) = EUR 1 000 000.

ALLEGATO 2

**Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 –
Situazione allo scadere del diciannovesimo semestre successivo alla sentenza (3 dicembre
2023 - 2 giugno 2024)**

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Amantea	Grassullo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	
2.	Pagani	Torretta	contiene rifiuti pericolosi

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
3.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
4.	Venezia	Area Miatello	

TOTALE: 4 discariche ancora non conformi

Allegato 3

I. Checklist

I seguenti elementi dovrebbero essere inclusi in un documento di sintesi per ciascuna discarica che si riferisca ai documenti inviati per provare che una discarica irregolare è stata regolarizzata e non costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Elementi da verificare	
Tipo di discarica	
• autorizzata	
• irregolare	
• scarico incontrollato di rifiuti	
Tipo e quantità di rifiuti	
Rifiuti lasciati sul posto	
Presenza di contaminazione	
• suolo profondo	
• suolo superficiale	
• acque sotterranee	
• acque superficiali	
Contaminazione presumibilmente connessa con la presenza dei rifiuti? In caso di risposta negativa spiegare quale ne sia l'origine	
Isolamento definitivo dei rifiuti ottenuto tramite (se non è necessario spiegarne il motivo)	
• capping	
• impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica	
• sistema di drenaggio delle acque meteorologiche	
Monitoraggio	
• durata del periodo di monitoraggio	

• elementi monitorati	
Contaminazione misurata dopo la conclusione dei lavori	
• confronto dei risultati con la contaminazione iniziale	
• eliminata –si/no	

II. Commenti generali

I servizi della Commissione ricordano i seguenti aspetti generali, espressi nella richiesta di chiarimenti del 27 ottobre 2022:

- Il modo in cui i rifiuti sono stati trattati deve essere chiaramente spiegato. La regola generale vuole che i rifiuti vengano rimossi completamente. Eccezionalmente, i rifiuti possono rimanere in loco, ma solo se spostarli sarebbe sproporzionato/rischioso e se possono essere contenuti in modo sicuro. Se i rifiuti non vengono rimossi ma contenuti, le autorità italiane devono certificare che il contenimento è idoneo a isolare completamente la massa di rifiuti. Questo riguarda sia il fondo che le pareti e tutte le aree del sito; se ciò non avviene, le autorità italiane devono spiegarne chiaramente i motivi (ad esempio, fornendo prove della natura del terreno che crea una barriera naturale alla contaminazione).
- Nel caso in cui i rifiuti non vengono rimossi ma esiste una contaminazione, oltre alla prova che i rifiuti sono completamente isolati, le autorità italiane devono (i) fornire la prova che la discarica non è la causa della contaminazione o (ii) che c'è una tendenza alla diminuzione e che è stato raggiunto un punto critico (sicuro). Ciò può essere accompagnato da un monitoraggio a lungo termine. In ogni caso, non devono esserci dubbi sul fatto che i rifiuti lasciati sul sito non siano ancora la causa dell'inquinamento in corso.
- Quando un campione recente mostra che la contaminazione non è più presente, le autorità italiane devono (i) fornire una spiegazione chiara del motivo per cui la contaminazione non è più presente e (ii) certificare che il campione è stato ottenuto secondo la stessa metodologia del campione che aveva mostrato la contaminazione. In caso di modifiche metodologiche, occorre spiegarne chiaramente il motivo.
- Affinché la discarica sia considerata conforme ai fini del calcolo della sanzione, i lavori devono essere completati prima della fine del semestre per il quale le autorità italiane richiedono la rimozione della discarica. Per dimostrarlo, è necessario un certificato di fine lavori datato. In casi eccezionali, se le autorità italiane decidono di inviare una richiesta di considerare la discarica conforme ai fini del caso prima del

rilascio del certificato, devono spiegare chiaramente le ragioni per cui ritengono che i lavori eseguiti siano sufficienti a tale scopo.



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 16.1.2026

SG-Greffe(2026) D/ 494

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom GIORDANO MUCCIO
(en caractères d'imprimerie)

REÇU LE 16-01-26

SIGNATURE 

CACHET

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
BRUXELLES

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL' ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA

Rue du Marteau, 9-15

1000 BRUXELLES

BELGIQUE

Oggetto: Notifica – Richiesta di pagamento di una penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, Commissione/Italy, avente a oggetto la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05 – Diciannovesimo semestre successivo alla sentenza

All. : Ares(2026)408455– 15.1.2026

IT



Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'Unione europea

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI DOCUMENTI INFORMATICI CON GLI ORIGINALI CARTACEI

Nell'invviare via messaggio e in formato elettronico .pdf, i documenti di cui all'elenco sotto riportato, si dichiara la conformità degli stessi agli originali cartacei conservati agli atti di questa sede.

Il numero totale di pagine è **28** , inclusa la presente dichiarazione.

n. Ordine	Tipo documento	n. documento	n. pagine	Emittente	Oggetto
1	Notifica richiesta di pagamento	protocollo MAECI 564-A del 16/01/2026	26	Commissione Europea Segretariato Generale	Diciannovesima penalità di mora - Causa C-196/13
2	Allegato 1	protocollo MAECI 564-A del 16/01/2026	1	Commissione Europea Segretariato Generale	Conferma di ricevimento del documento al punto 1

Bruxelles, 16/01/2026

(Firma digitale del funzionario abilitato)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

CAMILLA GENTILI

Vice Comm. Econ. Finanz. Comm.

In Data/On Date:

venerdì 16 gennaio 2026 18:26:32